

Codice A1414E

D.D. 12 luglio 2024, n. 476

Parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento di un Centro diurno con nucleo di residenzialità notturna per disabili da ubicare nel Comune di Perosa Argentina (TO).



ATTO DD 476/A1414E/2024

DEL 12/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Parere favorevole di compatibilità di cui all'art. 8/ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. relativamente al trasferimento di un Centro diurno con nucleo di residenzialità notturna per disabili da ubicare nel Comune di Perosa Argentina (TO).

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019 sono state aggiornate le deliberazioni vigenti in materia di modalità e ambiti di applicazione di cui all'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., approvando la disciplina di carattere "generale" (allegato A) e la disciplina di "dettaglio" per le singole tipologie di strutture soggette a verifica di compatibilità;

- la Deliberazione suddetta, all'allegato A punto 5.1 e all'allegato C punto 2.2 inerente alle strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità, ha stabilito che la Regione, ai fini del rilascio del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e nell'ambito della conferenza di servizi interna indetta a tal fine – a cui partecipano i settori competenti per materia della Direzione Sanità e Welfare - valuta il rispetto degli standard strutturali previsti dalle norme specifiche di riferimento (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni), attraverso l'esame delle planimetrie relative all'intera struttura e con evidenziata l'area oggetto dell'intervento;

- la D.G.R. n. 31-8596/2019, inoltre, ha stabilito che:

- la verifica dei requisiti suddetti, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 8 ter, comma 3, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., non sostituisce la verifica dell'ASL competente per territorio, compiuta ai fini del rilascio della successiva autorizzazione all'esercizio/funzionamento di cui all'art. 8 ter, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- nel caso in cui l'interessato intenda richiedere l'accreditamento regionale ex art. 8-quater D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il numero dei p.l./posti diurni richiesti – oltre al rispetto dell'intervento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente, nonché delle procedure descritte al punto 2 della D.G.R. – dovrà rientrare nel limite quantitativo prestabilito dai provvedimenti che individuano il fabbisogno regionale;

- il fabbisogno regionale è solo previsto per la realizzazione di strutture da accreditare con il SSR ed è distinto per ASL/Distretto;
- la durata dell'efficacia della verifica di compatibilità, ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., è quella indicata nel paragrafo 8 dell'allegato A della D.G.R.

- con la D.G.R. n. 17-517 del 15/11/2019 è stata modificata e integrata la D.G.R. n. 31-8596/2019, con riferimento ai punti 9.4 e 9.5 (disposizioni transitorie) dell'Allegato A, ed è stato integrato il dispositivo della D.G.R. stessa prevedendo la pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle concernenti l'aggiornamento del fabbisogno regionale relativo alle strutture per anziani non autosufficienti e alle strutture per disabili;

- con la Determinazione n. 846 del 05/12/2019 sono state dettagliate, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 17-517/2019, le modalità inerenti alla pubblicazione mensile, sul sito web della Regione Piemonte, delle tabelle contenenti l'aggiornamento del fabbisogno suddetto;

- con la Determinazione n. 37 del 22/01/2024 è stato aggiornato il fabbisogno regionale inerente alle strutture socio sanitarie destinate a persone con disabilità e si è stabilito che la verifica di compatibilità favorevole ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., relativa a posti letto/diurni accreditabili, può essere rilasciata solo per le strutture da ubicare nelle A.S.L. la cui dotazione complessiva di posti letto/diurni (indice 1 allegati A e B) non supera l'obiettivo di sviluppo regionale (calcolato, per ogni 10.000 abitanti, sul numero di posti letto/diurni accreditati e occupati in rapporto alla popolazione regionale), pari a 9,0 per le strutture residenziali e pari a 6,4 per le strutture diurne;

- con nota pervenuta in data 04/06/2024 (prot. regionale n. 14264/A1414E del 04/06/2024), il Comune di Perosa Argentina (TO) ha inviato agli uffici regionali, a nome e per conto del Legale Rappresentante dell'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca, una richiesta di verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 8/ter, c. 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente al trasferimento di un Centro diurno con nucleo di residenzialità notturna per disabili con capienza, rispettivamente, di n. 20 posti e di n. 10 posti letto, dall'attuale sede di Piazza Santiano Renzo n. 1 in un immobile ubicato nello stesso comune – Via Roma n. 22;

- il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari ha richiesto, con nota prot. n. 14804/A1414E del 11/06/2024, delle integrazioni inerenti alle planimetrie delle strutture suddette, cui il Comune di Perosa Argentina ha dato riscontro con nota del 18/06/2024 (prot. regionale n. 15475/A1414E del 18/06/2024);

- il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari, con nota prot. n. 16573/A1414E del 03/07/2024, ha comunicato l'avvio del procedimento inerente all'istanza sopraindicata;

Considerato che, così come previsto dalla D.G.R. n. 31-8596/2019, gli uffici dei Settori regionali "Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari" e "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità" hanno esaminato la documentazione, allegata alla richiesta suddetta e inerente alle strutture sopra descritte, e ne hanno verificato la conformità ai requisiti strutturali (presenza di tutti i locali, loro distribuzione e relative dimensioni) previsti dalla D.G.R. 34- 23400 del 09/12/1997 precisando che la camera di assistenza e supporto, ubicata al piano primo, non deve essere utilizzata per ospitare utenti in più rispetto ai posti oggetto del presente provvedimento;

Verificato che i posti richiesti rientrano nel fabbisogno di cui alle tabelle pubblicate sul sito web della Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, necessario esprimere parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla richiesta inviata dal Comune di Perosa Argentina (TO), a nome e per conto del Legale Rappresentante dell'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca, di trasferire il Centro diurno con nucleo di residenzialità notturna per disabili con capienza, rispettivamente, di n. 20 posti e di n. 10 posti letto, autorizzabili ed accreditabili, dall'attuale sede di Piazza Santiano Renzo n. 1 in un immobile ubicato nello stesso comune – Via Roma n. 22;

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, art. 8/ter e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;
- L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;
- D.G.R. n. 34- 23400 del 09 dicembre 1997;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22 marzo 2019;
- D.G.R. n. 17-517 del 15 novembre 2019;
- Determinazione n. 846 del 05 dicembre 2019;
- Determinazione n. 37 del 22 gennaio 2024;
- Nota prot. n.16573/A1414E del 03 luglio 2024;

DETERMINA

Di esprimere, per le motivazioni in premessa illustrate, parere favorevole di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta inviata dal Comune di Perosa Argentina (TO), a nome e per conto del Legale Rappresentante dell'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca con sede legale in Perosa Argentina - Via Roma n. 22, P. IVA 11682180010, di trasferire il Centro diurno con nucleo di residenzialità notturna per disabili con capienza, rispettivamente, di n. 20 posti e di n. 10 posti letto, autorizzabili ed accreditabili, dall'attuale sede di Piazza Santiano Renzo n. 1 in un immobile ubicato nello stesso comune – Via Roma n. 22 con la precisazione che la camera di assistenza e supporto, ubicata al piano primo, non deve essere utilizzata per ospitare utenti in più rispetto ai posti oggetto del presente provvedimento.

La validità temporale della verifica di compatibilità di cui sopra è la seguente:

- due anni dalla data di espressione del presente parere. Decorso tale termine senza che siano iniziati i lavori (comunicazione di inizio lavori al Comune) il presente parere perde efficacia;
- sette anni dalla data di inizio lavori di cui sopra. Decorso tale termine senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio/funzionamento delle strutture, il presente parere perde efficacia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Luciana Ipsa

LA DIRIGENTE (A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)
Firmato digitalmente da Isabella Silvia Martinetto